

DELIBERA N. 224/11/CONS

PROVVEDIMENTO SUL RISPETTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INFORMAZIONE NEI TELEGIORNALI DURANTE LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI FISSATE PER I GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2011

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)*”;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTI gli esposti presentati dagli onorevoli Roberto Zaccaria, Giuseppe Giulietti e Vinicio Peluffo in data 14 aprile 2011 (prot. 0017357) , e dagli onorevoli Roberto Zaccaria, Roberto Rao, Antonio Di Pietro, Benedetto Della Vedova, Bruno Tabacci, Flavia Perina, Leoluca Orlando, Gennaro Migliore, Giuseppe Giulietti, Carlo

Rognoni e Antonio Falomi in data 20 aprile 2011 (prot. 0018583) , con i quali è stato eccepito uno squilibrio informativo che si sarebbe realizzato nel primo periodo di campagna elettorale e , in particolare, nelle edizioni principali del Tg1 e del Tg5 (ore 13.00 e ore 20.00) dei giorni 8, 9, 10 e 11 aprile e nelle edizioni principali del Tg1 (ore 20.00), del Tg2 (ore 20,30), del Tg5 (ore 20,00), del Tg4 (ore 19,00) e di Studio Aperto (ore 18,30) dei giorni 16 e 17 aprile, tra “i tempi di antenna concessi all’on. Silvio Berlusconi rispetto a quelli dedicati a tutti gli altri leader politici di opposizione”, squilibrio che sarebbe confermato dai dati del monitoraggio dell’Agcom relativi al periodo dal 31 marzo al 9 aprile e dal 10 al 16 aprile;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2, *“S’ intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata” e che “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha

osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall’Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l’Autorità, ai fini della massima conoscenza e trasparenza, ha adottato i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali sulla base dei dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità stessa, disponendo che, nel corso dei periodi elettorali o referendari l’Autorità pubblica i dati del monitoraggio con cadenza bisettimanale o settimanale e che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell’Autorità, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che la periodicità settimanale della valutazione nel vigente periodo elettorale è confermata dalla deliberazione adottata il 5 aprile 2011 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che all’articolo 8, comma 3, prevede che “ I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente”, e dall’articolo 6, comma 3, della delibera n. 80/11/CSP di analogo tenore;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano

essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 8, comma 7, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il rispetto delle condizioni stabilite per i programmi di informazione e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che analoga disposizione è prevista dall'articolo 6, comma 5, della delibera n. 80/11/CONS;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

RITENUTO di dover estendere la verifica del rispetto dei principi in materia di informazione durante la campagna elettorale in corso a tutti i telegiornali nazionali oggetto del monitoraggio dell'Autorità;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativi ai periodi 31 marzo - 9 aprile, 10 - 16 aprile e 17-23 aprile, si riscontra nel tempo di parola (criterio prevalente di verifica) ancora qualche squilibrio, nonostante che nell'ultima settimana monitorata siano stati sensibilmente riequilibrati sbilanciamenti precedenti, e che, relativamente al tempo di notizia, pur considerando la libertà editoriale delle testate nel rappresentare l'attualità della cronaca, si rileva la necessità che nella cronaca politica venga posta maggiore attenzione alla rappresentazione equilibrata di tutti i punti di vista, specialmente fra le opinioni delle forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali; si rileva, altresì, che nel tempo di notizia vi è un'obiettiva sovraesposizione del Presidente del Consiglio, il quale è, oltretutto, direttamente parte nelle elezioni amministrative in quanto capolista a Milano;

CONSIDERATO, pertanto, di dover ribadire a tutti i telegiornali di attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza dei principi richiamati nel presente provvedimento attraverso il monitoraggio settimanale dei notiziari fino alla conclusione della campagna

elettorale, e, in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DISPONE

di ribadire a tutti i telegiornali di attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici.

L'Autorità verificherà l'osservanza dei principi richiamati nel presente provvedimento attraverso il monitoraggio settimanale dei notiziari fino alla conclusione della campagna elettorale, e, in caso di inosservanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi .

Roma, 28 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola